



*Consiglio Regionale della Puglia
Presidenza*

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'AULA CONSILIARE

*(Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 6 Luglio 1982,
modificato nelle sedute del 29 Luglio, del 4 Ottobre 1990.*

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale è, a tutti gli effetti, titolare del diritto d'uso dell'Aula consiliare. In tale qualità assicura, a mezzo degli Uffici competenti, la funzionalità dell'intera struttura (*sia Aula consiliare che servizi annessi*).

Art. 2

L'uso dell'Aula è riservato esclusivamente alle sedute del Consiglio regionale. In via del tutto eccezionale, l'Aula può essere utilizzata per iniziative ufficiali dell'Ufficio di Presidenza di particolare rilevanza.

Art. 3

All'interno dell'emiciclo, negli appositi spazi, è consentito - ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno - l'accesso del pubblico, degli invitati e della stampa accreditata.

Art. 4

Il pubblico accede in Aula previa esibizione al personale regionale addetto alla vigilanza di una carta d'ingresso rilasciata dal Presidente del Consiglio regionale. L'autorizzazione in parola deve contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del titolare;
- data della seduta e precisazione se "antimeridiana" o "pomeridiana";
- numero progressivo della carta;
- la seguente dizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento:

"Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nella Sala ove risiedono i Consiglieri. Il pubblico può assistere alle sedute dopo aver ottenuto regolare permesso. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni



Consiglio Regionale della Puglia
Presidenza

segno di approvazione o di disapprovazione. I commessi saranno incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine".

Non possono essere distribuite carte di ingresso in numero superiore ai posti disponibili.

Il personale regionale di vigilanza deve richiedere la presentazione di un documento di identità personale.

Art. 5

La stampa accede in Aula ed occupa il posto assegnato, a seguito di accreditamento e previo rilascio, da parte del Presidente dell'Assemblea, di una apposita tessera di riconoscimento "a vista".

Le richieste di accreditamento vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale.

Gli operatori della televisione ed i fotografi otterranno l'accreditamento per singola seduta, previa richiesta scritta.

Art. 6

Alle autorità ed agli altri invitati è consentito l'accesso in Aula mediante l'esibizione di apposito invito rilasciato dal Presidente del Consiglio, recante la data della seduta ed il numero progressivo.

Art. 7

Il pubblico e la stampa accedono in Aula dall'ingresso di Via Ten. Pil. Licio Carri n. 11/8. I Consiglieri regionali e le autorità invitate accedono dagli ingressi in Via Capruzzi n. 210.

Art. 8

I Consiglieri regionali prendono posto nei banchi loro assegnati; il Presidente della Giunta e gli Assessori occupano – ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento - lo spazio riservato al Governo regionale.

Art. 9

E' vietato l'accesso nell'emiciclo al personale della Regione, salvo che non sia addetto ai lavori dell'Aula. Quest'ultimo deve essere munito di apposita autorizzazione "a vista" rilasciata dal Presidente del Consiglio".



Consiglio Regionale della Puglia
Presidenza

Il Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio, *ora Segretario generale del Consiglio*, è tenuto a fornire al Presidente ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza, all'inizio di ogni legislatura, un elenco del personale autorizzato a partecipare ai lavori del Consiglio, precisando per ognuno le mansioni di cui è addetto.

Eventuali modifiche devono essere di volta in volta comunicate con le stesse modalità.

Art. 10

Nell'Aula consiliare è fatto divieto assoluto di fumare e di consumare bevande.

Art. 11

I posti riservati al pubblico sono 90.

"Omissis"

(A seguito dell'intervenuta separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione ex d.lgs. 29/1993, il numero delle carte di accesso da distribuire ai gruppi è determinato d'ufficio dalla Segreteria generale del consiglio, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare rappresentato)

I presidenti dei Gruppi sono responsabili delle carte di accesso e cureranno la tenuta presso gli uffici di segreteria dei rispettivi Gruppi di apposito registro del rilascio delle carte annotando le generalità degli intestatari delle stesse.

Alla Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono riservati "omissis" *(A seguito dell'intervenuta separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione ex d.lgs. 29/1993, il numero delle carte di accesso da distribuire è determinato d'ufficio dalla Segreteria generale del consiglio).*

Art. 12

Il Coordinatore del Settore Segreteria e del Consiglio, *ora Segretario generale del Consiglio* e il Dirigente dell'Ufficio cerimoniale e relazioni esterne, *ora Funzionario addetto al cerimoniale*, sono incaricati e personalmente responsabili dell'esecuzione del presente Regolamento.